

DELIBERA N. 26/06/CSP

Segnalazione dell'On. Enzo Carra e del Sen. Giampaolo D'Andrea nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Tg4 e Speciale Tg4)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi*", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

VISTA la segnalazione dell'on. Enzo Carra e del sen. Giampaolo D'Andrea, deputati del centro sinistra, pervenuta in data 27 dicembre 2005 (prot. n. 7116/05/RM) e trasmessa dall'Unità per il conflitto di interessi con nota del 29 dicembre 2005 (prot. n.

78/UCINT/05), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modifiche da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4, irradiata dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., e in particolare dell'articolo 7, comma 1, in materia di conflitto di interessi, in quanto la testata giornalistica Tg4, il cui controllo di ultima istanza risulta in capo alla persona di Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio pro – tempore, risulta violare sistematicamente il principio pluralistico posto a fondamento del sistema radiotelevisivo, nonché l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, con particolare riferimento ai servizi relativi alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio del 23 e 24 dicembre 2005, ore 19.00;

VISTA la nota in data 9 gennaio 2006 (prot. n. 694) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità con la quale è stato comunicato alle parti interessate l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni per la verifica di quanto segnalato e ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 215 del 2004 ;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione alla segnalazione in oggetto, pervenute in data 19 gennaio 2006 (prot. n. 1994), e le memorie integrative trasmesse in data 24 gennaio 2006 e protocollate al n. 3194 del 27 gennaio seguente, nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione contiene una norma di principio indirizzata all'intero sistema radiotelevisivo, non una disposizione precettiva rivolta alle singole imprese di radiodiffusione televisiva, né a maggior ragione alle singole testate giornalistiche: infatti, tale norma, che non prevede un bilanciamento tra il principio pluralistico ed il principio di libera manifestazione del pensiero, non è assistita da alcuna sanzione, né è previsto e disciplinato alcun procedimento applicativo;
- in particolare, per quanto riguarda i programmi di informazione come il Tg4, l'articolo 7, comma 2, lettera c), del Testo unico, nel prevedere l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, rinvia ad ulteriori specifiche disposizioni di legge, chiarendo che la tutela del pluralismo non può dare luogo ad un controllo generale e discrezionale sulla programmazione televisiva, ma deve svolgersi entro un quadro normativo preciso, che è fornito dalla legge n. 28 del 2000;
- infatti, sia dall'articolo 1, comma 1, che dall'articolo 2, della citata legge n. 28/00 si evince che si fa salva la libertà di espressione delle emittenti, nella forma specifica della libertà di informazione, sia per quanto riguarda la scelta delle notizie da diffondere nei programmi di informazione, come il Tg4, sia per quanto riguarda l'ampiezza dello spazio da dedicare a ciascuna notizia e le modalità di presentazione, più o meno critiche, della stessa;

- d'altra parte nella sentenza n. 155/2002 la Corte Costituzionale, nel chiarire che alle emittenti non possono essere imposti i limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica, ha accolto una nozione ampia di "diffusione di notizie nei programmi di informazione", intesa nella sua portata più ampia, comprensiva della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo – argomentativo risalente alla esclusiva responsabilità della testata, circa la decisione di riferire o meno su una determinata notizia e di scegliere le modalità e il contesto, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 28 del 2000, in quanto applicabili;
- in particolare, la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, che ha fornito ampi resoconti sull'azione del Governo nel corso dell'anno in via di conclusione, ha costituito un evento politico di rilevante interesse, a cui tutti i telegiornali hanno dato ampia copertura, essendo la notizia di apertura delle pagine politiche di tutte le testate televisive nazionali sia del 23 che del 24 dicembre 2005;
- pertanto, lo spazio dedicato alla notizia dal Tg4 è sostanzialmente pari a quello degli altri telegiornali: in particolare, le edizioni meridiane del 23 dicembre 2005 di Tg1, Tg3 e TgLa7 hanno proposto servizi per circa tre minuti, e spazi in tutti i notiziari serali; nelle edizioni del mezzogiorno del 24 dicembre successivo il resoconto del Tg4 viene superato in estensione da quelli del Tg1, Tg3 e TgLa7 e nella fascia serale tutti i telegiornali hanno riservato circa tre minuti alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio;
- infine, alla forza politica a cui appartengono i segnalanti sono state attribuite rilevanti presenze nell'anno 2005 all'interno del Tg4 per circa un'ora e nei programmi "Super Partes" e "Parlamento In", rispettivamente per un'ora e per quaranta minuti;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio forniti dall'ISIMM Ricerche e trasmessi dal Dipartimento vigilanza e controllo con nota del 4 gennaio 2006 (prot. n. 26/DVeC/06), risulta quanto segue:

- nell'edizione serale del Tg4 del 23 dicembre 2005 della durata complessiva di quaranta minuti primi e quindici secondi, il tempo di antenna attribuito al Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi è stato pari a dieci minuti primi ed un secondo, di cui tre minuti primi e trentasei secondi per il tempo di notizia e sei minuti primi e venticinque secondi quanto al tempo di parola;
- nell'edizione serale del Tg4 del 24 dicembre 2005 della durata complessiva di trentanove minuti primi e trentacinque secondi, il tempo di antenna attribuito all'on. Silvio Berlusconi è stato pari a cinque minuti primi e ventiquattro secondi su un totale di sei minuti primi e quarantuno secondi del tempo attribuito ai soggetti istituzionali e politici, di cui tre minuti primi e quarantadue secondi in qualità di Presidente del Consiglio e un minuto primo e quarantadue secondi come leader della Casa delle Libertà;

RILEVATO, altresì, che dagli stessi dati risulta che il 23 dicembre 2005 è andata in onda una trasmissione del programma "Speciale Tg4", dedicata interamente alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio per un tempo di parola pari a un'ora, quarantadue minuti primi e trentasette secondi;

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di analisi, ai fini di una puntuale verifica dell'andamento della programmazione dell'emittente televisiva Rete 4 anche in date precedenti e successive ai servizi indicati nella segnalazione;

VISTE le conseguenti note del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 20 gennaio 2006 (prot. n. 95/DveC/06) e del 24 gennaio successivo (prot. n. 138/DveC/06) con le quali sono stati trasmessi i dati del monitoraggio dell'ISIMM Ricerche relativamente ai telegiornali TG4 e ai programmi di approfondimento riconducibili alla testata TG4 nell'arco temporale compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2005;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio risulta che:

- nel telegiornale TG4 nel mese di novembre 2005 su un tempo di antenna complessivamente assegnato ai soggetti politici ed istituzionali pari a tre ore e trentanove secondi, è stato attribuito al Governo e al Presidente del Consiglio un tempo pari ad un'ora, trenta minuti primi e cinque secondi (49,87%), alle forze politiche di maggioranza un tempo di antenna di trentadue minuti primi e quarantaquattro secondi pari al 18,12% e alle forze dell'opposizione un tempo di antenna di quarantadue minuti primi e cinquantasette secondi pari al 23,78% e nel

- mele di dicembre 2005 su un tempo di antenna complessivamente assegnato ai soggetti politici ed istituzionali pari a due ore, sei minuti primi e trentanove secondi, è stato attribuito al Governo e al Presidente del Consiglio un tempo pari ad un'ora, quarantaquattro minuti primi e trentasei secondi (54,11%), alle forze politiche di maggioranza un tempo di antenna di ventitrè minuti primi e cinquantaquattro secondi pari al 12,36% e alle forze dell'opposizione un tempo di antenna di trentanove minuti primi e diciotto secondi pari al 20,33%;
- nei programmi di approfondimento informativo riconducibili alla testata Tg4 nel mese di novembre 2005 su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici ed istituzionali pari a trentasette minuti primi e otto secondi è stato attribuito al Governo e al Presidente del Consiglio un tempo pari a quattordici minuti primi e cinquantasei secondi (40,22%), alle forze politiche di maggioranza un tempo di parola di quindici minuti primi e cinquantasei secondi pari al 42,91% e alle forze dell'opposizione un tempo di parola di sei minuti primi e sedici secondi pari al 16,88% e nel mese di dicembre 2005 è stato attribuito al Presidente del Consiglio un tempo di parola pari ad un'ora, quarantadue minuti primi e trentasette secondi, corrispondente alla totalità del tempo di parola attribuito ai soggetti politici ed istituzionali;

CONSIDERATO che dai dati illustrati emerge una ripartizione dei tempi di antenna per quanto riguarda i notiziari, e dei tempi di parola per i programmi di approfondimento informativo sproporzionata, con una netta prevalenza della Presidenza del Consiglio e del Governo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, anche in rapporto alla Presidenza del Consiglio e al Governo;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti delle forze politiche di opposizione, adeguata informazione nei notiziari e adeguata presenza nei programmi di approfondimento, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005;

VISTO l'articolo 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RILEVATO che l'adozione da parte dell'emittente televisiva delle misure intese alla riparazione della lesione della parità di accesso alle trasmissioni in questione deve intervenire prima della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la proposta degli Uffici;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Rete 4*, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187, è tenuta a trasmettere nella programmazione televisiva dei notiziari Tg4 e delle trasmissioni di approfondimento informativo, con il medesimo rilievo per fascia oraria e collocazione, e prima della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un messaggio recante il seguente testo letterale: "Il Tg4 non ha assicurato nei notiziari e nelle trasmissioni di approfondimento, nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2005, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione), in quanto ha effettuato una ripartizione sproporzionata dei tempi riservati all'informazione politica, attribuendo netta prevalenza alla Presidenza del Consiglio e al Governo";

2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – All'attenzione dell'Avv. Antonietta Polcaro, responsabile del procedimento, Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507828.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre

1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli 1 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il **SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti